



COMUNE DI SEDRIANO

Città Metropolitana di Milano

CODICE FISCALE: 86003630158

PARTITA IVA: 06161210155

DETERMINAZIONE

Area II - Infrastrutture e Sport

DETERMINAZIONE NR. 327 DEL 29/06/2026

AREA: *II - Infrastrutture e Sport*

NUMERO: 50

SERVIZIO: *Servizio Lavori Pubblici e manutenzioni*

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA COLOMBO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GALILEO GALILEI E LA EX S.P. 240, NONCHÉ ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN PUNTI LOCALIZZATI DELLE STRADE COMUNALI - CUP G87H26000810004. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI - STUDIO PROGEST VBM, P.IVA 10635930158

FIRMATO

IL RESPONSABILE DI AREA

CUBEDDU STEFANO

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA COLOMBO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GALILEO GALILEI E LA EX S.P. 240, NONCHÉ ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN PUNTI LOCALIZZATI DELLE STRADE COMUNALI - CUP G87H26000810004. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI - STUDIO PROGEST VBM, P.IVA 10635930158

IL RESPONSABILE DELL'AREA II – INFRASTRUTTURE E SPORT

Premesso che:

- Con delibera di C.C. n. 9 del 17 febbraio 2022 sono state approvate le linee programmatiche per azioni e progetti per il periodo 2021-2026;
- con delibera di C.C. n. 59 del 18/12/2025 è stato approvato il documento unico di programmazione 2026-2028;
- con delibera di C.C. n. 60 del 18 dicembre 2025 è stata approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028;
- con delibera di G.C. n. 1 del 7 gennaio 2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per la parte finanziaria per il triennio 2026-2028 in termini di competenza e cassa per l'anno 2026 e in termini di competenza per gli anni 2026-2028;
- con delibera di G.C. n. 34 del 30 marzo 2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2026-2028;

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Considerato che il personale dell'Area II – Infrastrutture e Sport deve predisporre il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di Via Colombo nel tratto compreso tra Via Galileo Galilei e la ex S.P. 240, nonché esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria in punti localizzati delle strade comunali - CUP: G87H26000810004;

Atteso che occorre procedere alla progettazione del piano di sicurezza e coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;

Preso atto che il Responsabile dell'Area II – Infrastrutture e Sport, in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, ha accertato la carenza di figure tecniche interne idonee allo svolgimento dell'incarico professionale previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla redazione della relativa documentazione tecnica, nel rispetto della normativa vigente, e pertanto si rende necessario procedere all'affidamento dell'incarico a un professionista esterno.

Appurato che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che l'affidamento diretto rappresenta la procedura di scelta del contraente più efficiente, economico ed efficace nel rispetto dei principi di tempestività e proporzionalità;

Considerato che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale,

anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;

- o infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Verificata preventivamente la disponibilità della società PROGEST VBM, con sede in Via F.lli Sanchioli, 10 - 20013 Magenta (MI), rappresentata dal Dott. Ing. Umberto Maria Banfi iscritto all'ordine degli Ingegneri di Milano, P.IVA. 10635930158;

Preso atto che in data 19/06/2026 al protocollo comunale n. 8981, la società PROGEST VBM, nella persona dell'Ing. Banfi Umberto Maria, ha inviato un disciplinare di incarico da cui si prevedono in sintesi le seguenti prestazioni:

- o Svolgimento dell'incarico di coordinatore della sicurezza con sopralluoghi, contatti fra le varie Imprese esecutrici, stesura del progetto e del fascicolo del piano di sicurezza, diagramma GANT e di tutta la documentazione necessaria. Prestazione professionale dell'importo pari a €. 4.600,00 al netto IVA 22% e oneri previdenziali 4%;

Considerato che l'importo delle prestazioni risulta inferiore ai limiti indicati dall'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 e quindi si può procedere ad affidare direttamente a condizione che il professionista sia in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi.

Esaminato il Curriculum Vitae dell'Ing. Umberto Maria Banfi dal quale risulta essere abilitato allo svolgimento dell'attività di "Coordinatore per la sicurezza", ai sensi del D.L.494/96, avendo frequentato il corso a Novara dal 16 settembre 1997 al 18 dicembre 1997.

Atteso che occorre impegnare la somma pari ad € 5.836,48 al lordo IVA 22% e contributo previdenziale 4% a favore della società PROGEST VBM - P.IVA. 10635930158 per tutte le prestazioni riportate nel disciplinare allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti gli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 e artt. 6 e 7 del D. L. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010 si specificano i seguenti codici:

C.IG: BC30E3DB1D, CUP G87H26000810004;

Ritenuto di procedere ad assumere idoneo impegno di spesa;

Considerato che l'operatore economico è in possesso di regolare certificazione relativa alla regolarità contributiva (DURC), così come previsto dall'art. 2 del D.L. 210/2022 convertito con L. 266/2002;

Visto il regolamento di contabilità attualmente in vigore, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 163 del 29 ottobre 2015;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), ed in particolare gli artt. 107 e 109;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 02/09/2011 avente per oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009;

Richiamato il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2026-2028 assorbito dal PIAO per il triennio 2026-2028 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 30 marzo 2026;

Dato atto che si attesta l'inesistenza delle posizioni di conflitto disciplinate dal piano comunale anticorruzione;

Visto l'inesistenza in materia di inconferibilità ai sensi del D.L. 39/2013;

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il Decreto sindacale n. 12 del 12/12/2025, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, dell'art. 107 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stato individuato il responsabile dell'Area II – Infrastrutture e Sport;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione, non essendo in posizione di conflitto di interesse e non sussistendo situazioni altre di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sedriano, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 13 del 23/01/2014;

Richiamati gli artt. 107, 109 e 183 – 9° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 secondo i quali compete ai responsabili degli uffici e servizi la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni, e dato atto che il presente provvedimento esula dalla competenza della Giunta in quanto atto avente natura gestionale;

Vista la compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 3 agosto 2009 n° 102);

Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di approvare il disciplinare relativo all'incarico professionale tecnico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, svolti dalla società PROGEST VBM nella persona dell'Ing. Banfi Umberto Maria, dal quale si evince un importo pari a € 4.600,00 oltre IVA 22% e oneri previdenziali 4%, documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di affidare alla società PROGEST VBM, nella persona dell'Ing. Umberto Maria Banfi, con sede in Magenta - 20013, Via F.lli Sanchioli, 10 (MI) - P.IVA/CF:10635930158, lo svolgimento di tutte le

prestazioni specificatamente indicate nel disciplinare;

3. Di impegnare la spesa pari a € 5.836,48 al lordo IVA 22% e oneri previdenziali 4% a favore della società PROGEST VBM al macroaggregato 2.02.01.09.012, cap 11847 "SISTEMAZIONE STRADE E PARCHEGGI (avanzo);
4. A pena di nullità assoluta del presente contratto le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
6. Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
7. Di dare atto che per le attività di natura intellettuale-professionistica oggetto del presente incarico si è esonerati, ex art. 26 d.lgs. 81/08, dalla redazione del DUVRI (Determ. n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità VV LL PP);
1. Di demandare al R.U.P.:
 - o anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 - o gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;
8. Di comunicare al professionista la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000.
9. In applicazione del principio contabile generale n. 16 (c.d. Competenza Finanziaria Potenziata), l'obbligazione di cui al presente provvedimento diventerà esigibile in riferimento all'anno di competenza.
10. Il regime IVA applicato, come indicato dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), è quello dello split payment.
11. Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;